

Delibera n. 150/2016

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Lamezia Terme - periodo tariffario 2016-2019. Istanza di definizione della controversia presentata da Ryanair Ltd. Proroga dei termini di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alla delibera n. 102/2016.**

L'Autorità, nella sua riunione del 21 dicembre 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 ("Consultazione e ricorsi") e 11 (Autorità di vigilanza indipendente");
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante *"Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 3 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
  - l'informativa da parte del gestore e dei vettori;
  - l'esito della consultazione;
  - le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l'attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 4628/2016 del 22 giugno 2016, con cui la Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. (di seguito: SACAL), affidataria in concessione della gestione dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 29 giugno 2016, della procedura di consultazione degli utenti aeroportuali avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016-2019, in applicazione del Modello;
- VISTA** la documentazione che SACAL ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale, ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTE** le note prot. 16466/2016, 16467/2016, 16468/2016 e 16470/2016, e relativi allegati, tutte dell'11 agosto 2016, assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente ai prot. 6026/2016, 6029/2016, 6028/2016 e 6027/2016, del 12 agosto 2016, con cui SACAL ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità ed agli utenti aeroportuali della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:

- la conclusione, in data 29 luglio 2016, della procedura di consultazione degli utenti aeroportuali, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016-2019;
- la dichiarazione che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali”*;
- la pubblicazione e la trasmissione a IATA ed alle compagnie aeree, in data 11 agosto 2016, del livello dei nuovi corrispettivi;
- l'applicazione, salvo diverso avviso dell'Autorità, di tali corrispettivi a partire dal 10 ottobre 2016;
- la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;

**VISTI**

i verbali dell'audizione tenuta da SACAL in data 29 luglio 2016;

**VISTA**

l'istanza di definizione della controversia pervenuta all'Autorità da parte di Ryanair Ltd (di seguito: Ryanair), soggetto partecipante alla consultazione, il 25 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 6185/2016;

**VISTA**

la delibera n. 102/2016 del 1° settembre 2016, con cui l'Autorità ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello, relativamente all'istanza sopra citata, fissando il relativo termine al 22 dicembre 2016;

**VISTO**

il verbale dell'incontro del 13 dicembre 2016, convocato dall'Autorità, nel corso del quale SACAL ha fornito i chiarimenti e le integrazioni informative richieste dagli Uffici nell'ambito dell'avviato procedimento, nonché i documenti trasmessi in data 15 dicembre 2016 dal medesimo gestore, in esito a tale incontro (assunti agli atti dell'Autorità al prot. 9288/2016);

**RITENUTO**

che SACAL debba provvedere all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata, che tenga conto, come emerso a seguito dell'istruttoria svolta, delle seguenti indicazioni:

- a) i diritti aeroportuali devono essere ricalcolati dal gestore sulla base dei dati relativi al piano quadriennale degli interventi da ultimo sottoposto ad ENAC, tenendo conto per ciascuno degli interventi della relativa quota di finanziamento pubblico;
- b) al fine della determinazione del capitale investito netto:
  - il valore delle immobilizzazioni materiali all'anno base deve essere assunto al netto dei contributi su investimenti di cui alla L. 296/2006, come allocati nella sezione “passivo”, alla voce risconti, del bilancio di esercizio 2014;
  - il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali all'anno base deve essere computato utilizzando la metodologia prevista dal Modello al par. 8.3, punto 2, lettera a); inoltre, lo sviluppo del medesimo valore, per ciascun anno del periodo tariffario, deve essere conforme a quello previsto dal Modello al par. 8.3, punto 4;
  - il valore all'anno base del saldo fra i crediti verso clienti e i debiti verso

fornitori deve essere computato utilizzando la metodologia prevista dal Modello al par. 8.3, punto 2, lettera b);

- le lavorazioni in corso (LIC) devono essere assunte al loro valore contabile, così come previsto dal Modello al par. 8.3, punto 2, lettera c);
- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni devono essere conformi a quelle previste dal Modello al par. 8.4, punto 1;
- c) ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto, il costo medio del debito finanziario deve essere rilevato con riferimento ai valori medi, di inizio e fine d'anno, tratti dal bilancio di esercizio coincidente con l'Anno base, così come previsto dal Modello al par. 8.6, punto 1, terzo comma.
- d) i costi regolatori devono tenere conto della vigente normativa nazionale (legge di stabilità 2015) che prevede la deducibilità dall'imponibile IRAP del costo del lavoro, per il personale a tempo indeterminato;

**RILEVATA** pertanto la necessità, ai fini della definizione della controversia di cui trattasi, di acquisire la suddetta proposta tariffaria, che il gestore dovrà formulare agli utenti, nonché di svolgere i conseguenti adempimenti istruttori;

**OSSERVATO** in particolare che, nell'ambito del procedimento per la risoluzione della controversia, risulta opportuno tenere conto di un'eventuale intesa raggiunta tra SACAL, Ryanair Ltd e gli altri utenti aeroportuali;

**RITENUTO** conseguentemente che, per le illustrate esigenze istruttorie, risulti necessario prorogare al 22 febbraio 2017 il termine di conclusione del procedimento di cui trattasi, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.2.5, punto 1, del Modello, ai sensi del quale *"il procedimento deve essere definito entro il termine ordinatorio di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Per motivate esigenze istruttorie, il termine può essere prorogato di ulteriori due mesi"*;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. la proroga al 22 febbraio 2017 del termine di conclusione del procedimento relativo alla risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme - periodo tariffario 2016-2019, di cui alla delibera n. 102/2016 del 1° settembre 2016;
2. di richiedere a Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (di seguito: SACAL) di formulare una proposta tariffaria emendata che tenga conto delle seguenti indicazioni:
  - a) i diritti aeroportuali devono essere ricalcolati dal gestore sulla base dei dati relativi al piano quadriennale degli interventi da ultimo sottoposto ad ENAC, tenendo conto per ciascuno degli interventi della relativa quota di finanziamento pubblico;
  - b) al fine della determinazione del capitale investito netto, in applicazione delle prescrizioni del Modello 3, approvato con delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito: Modello):

- il valore delle immobilizzazioni materiali all'anno base deve essere assunto al netto dei contributi su investimenti di cui alla L. 296/2006, come allocati nella sezione "passivo", alla voce risconti, del bilancio di esercizio 2014;
  - il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali all'anno base deve essere computato utilizzando la metodologia prevista dal Modello al par. 8.3, punto 2, lettera a); inoltre, lo sviluppo del medesimo valore, per ciascun anno del periodo tariffario, deve essere conforme a quello previsto dal Modello al par. 8.3, punto 4;
  - il valore all'anno base del saldo fra i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori deve essere computato utilizzando la metodologia prevista dal Modello al par. 8.3, punto 2, lettera b);
  - le lavorazioni in corso (LIC) devono essere assunte al loro valore contabile, così come previsto dal Modello al par. 8.3, punto 2, lettera c);
  - le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni devono essere conformi a quelle previste dal Modello al par. 8.4, punto 1;
- c) ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto, il costo medio del debito finanziario deve essere rilevato con riferimento ai valori medi, di inizio e fine d'anno, tratti dal bilancio di esercizio coincidente con l'anno base, così come previsto dal Modello al par. 8.6, punto 1, terzo comma.
- d) i costi regolatori devono tenere conto della vigente normativa nazionale (legge di stabilità 2015) che prevede la deducibilità dall'imponibile IRAP del costo del lavoro, per il personale a tempo indeterminato;
3. la proposta tariffaria emendata ai sensi del punto 2, completa della documentazione di cui al paragrafo 4.1 del Modello, deve essere trasmessa da SACAL, entro e non oltre lunedì 16 gennaio 2017, a Ryanair Ltd, agli altri utenti aeroportuali ed all'Autorità;
  4. l'Autorità, entro il termine di cui al punto 1, tenendo conto di un'eventuale intesa raggiunta tra SACAL, Ryanair Ltd e gli altri utenti aeroportuali sulla proposta tariffaria di cui al punto 3, adotta il provvedimento che definisce la controversia ai sensi del paragrafo 6.2.5., punto 2, del Modello;
  5. la presente delibera è comunicata contestualmente a SACAL e Ryanair Ltd, a mezzo PEC.

Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi